

Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2021, n. 1-2739

Anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria. Approvazione schema protocollo d'intesa con la Banca Sella S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, per la proroga in sanatoria del protocollo di cui alla DGR 5-3030 del 27.09.2019. Spesa complessiva presunta Euro 10.000,00.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

- le recenti disposizioni normative hanno integrato ed incrementato le fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e l'attuale situazione di crisi economica vede ancora, nell'ambito territoriale regionale del Piemonte, diverse realtà imprenditoriali fruire di tale strumento di ammortizzatore sociale per affrontare le problematiche legate alle crisi aziendali;
- i lavoratori residenti nel territorio regionale posti in CIGS, anche per i contratti di solidarietà, nonché quei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS), nella tipologia dell'assegno di solidarietà, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente, vengono a trovarsi in una situazione critica rispetto ai tempi erogazione della CIGS poiché i tempi di emanazione del decreto ministeriale non sono certi e l'attesa li rende privi di sostegno economico in quanto, in molti casi, le aziende dalle quali dipendono non sono in grado di corrispondere alcuna indennità;
- al fine di sostenere gli interessi di tali lavoratori, è stato previsto di attivare un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori piemontesi posti in CIGS, stabilendo che i beneficiari vi aderiscano volontariamente e si è provveduto, con la D.G.R. n. 5-303 del 27 settembre 2019, di approvare uno schema di protocollo d'intesa con la Banca Sella S.p.a. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, poi sottoscritto tra le parti in data 14 ottobre 2019 ed avente scadenza il giorno 31 dicembre 2020.

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183, e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito nella Legge 16 novembre 2018, n.130.

Visti gli artt. 3 c. 1 lett. j) e 43 c. 6 della Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34.

Dato atto che come documentazione agli atti del settore Politiche del lavoro è stata esplorata la disponibilità della Banca Sella S.p.A. che, con propria comunicazione a mezzo mail, in data 20 novembre 2020, ha dichiarato la propria adesione alla proroga per l'anno 2021 del suddetto protocollo d'intesa per l'attivazione di un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni ai lavoratori piemontesi posti in CIGS alle stesse condizioni economiche del precedente anno 2020, di cui all'allegato A) del protocollo stesso, prevedendo, come oneri a carico del bilancio regionale, la corresponsione degli interessi debitori sugli importi anticipati ai lavoratori che richiederanno, su base rigorosamente volontaria, di volersi avvalere dell'anticipazione di un importo a valere sulla futura corresponsione, da parte dell'INPS, dell'indennità correlata all'ammortizzatore sociale riconosciutogli.

Dato atto, inoltre, che questo obiettivo, come da documentazione agli atti, è stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL, firmatarie di precedenti ed analoghi accordi sottoscritti in passato nelle Province piemontesi, raggiungendo un accordo sulla modalità da adottare per l'anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

Ritenuto, pertanto, di approvare la proroga in sanatoria per l'anno 2021 del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 5-303 del 27 settembre 2019, con la Banca Sella S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, approvando lo schema in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e disponendo che il suddetto protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate e che, qualora pervenissero proposte da parte di altri istituti bancari di adesione al protocollo d'intesa di cui al presente atto, alle medesime condizioni ivi fissate, il medesimo protocollo verrà esteso a detti istituti bancari in modo di garantire sia una maggiore capillarità di intervento sul territorio e sia una maggiore possibilità di libera scelta da parte dei lavoratori.

Dato atto che alla spesa complessiva presunta di Euro 10.000,00 per l'anno 2021 si farà fronte con gli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 anno 2021 sul capitolo 175360 nell'ambito del Missione 15, Programma 15.01.

Ritenuto, infine, di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione di detto protocollo e alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, competente in materia, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il costante monitoraggio dell'andamento della spesa, anche al fine di integrare l'impegno assunto con la DD n. 1203 del 2 settembre 2019.

Visto l'art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" (Bollettino Ufficiale n. 14 Supplemento ordinario n. 4 del 2 aprile 2020), modificata dalla l.r. 15 maggio 2020, n. 12 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid19;

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", *che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate;*

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la DD. n. 1203 del 2 settembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

al fine di sostenere gli interessi dei lavoratori piemontesi posti in CIGS, tramite l'attivazione a loro favore un intervento volto all'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria, stabilendo che i beneficiari vi aderiscano volontariamente, di approvare la proroga in sanatoria per l'anno 2021 del protocollo d'intesa di cui alla D.G.R. n. 5-303 del 27 settembre 2019, con la Banca Sella S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, approvando lo schema in allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; di disporre che il suddetto protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate e che, qualora pervenissero proposte da parte di altri istituti bancari di adesione al protocollo d'intesa di cui al presente atto, alle medesime condizioni ivi fissate, il medesimo protocollo verrà esteso a detti istituti bancari in modo di garantire sia una maggiore capillarità di intervento sul territorio e sia una maggiore possibilità di libera scelta da parte dei lavoratori;

di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione di detto protocollo e alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, competente in materia, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso il costante monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di evidenziare, con il congruo anticipo, anche al fine di integrare l'impegno assunto con la DD n. 1203 del 2 settembre 2019;

di dare atto che alla spesa complessiva presunta di Euro 10.000,00 per l'anno 2021 si farà fronte con gli stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 anno 2021 sul capitolo 175360 nell'ambito del Missione 15, Programma 15.01.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO ALLA DGR “Anticipazione sociale dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria. Approvazione schema protocollo d’intesa con la Banca Sella S.p.A. e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, per la proroga in sanatoria del protocollo di cui alla DGR 5-3030 del 27.09.2019. Spesa complessiva presunta Euro 10.000,00.”

**PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL’INDENNITÀ
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

Tra

la Regione Piemonte Codice fiscale xxxxx, rappresentata dal Presidente della Regione Piemonte

Banca Sella S.p.A , con sede legale in Biella, Capitale Sociale e Riserve Euro 742.576.161, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, codice fiscale n. 02224410023 - Società appartenente al Gruppo Iva Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028, rappresentata dal , domiciliata/o per la carica presso la sede legale della banca, di seguito anche **“la Banca”**;

Verranno di seguito congiuntamente denominate **“le Parti”**

Sottoscrivono il Protocollo di intesa anche le seguenti sigle sindacali (come congiuntamente intese **“Organizzazioni Sindacali”**):

CGIL

CISL

UIL

premesse che

- La Regione Piemonte intende sostenere gli interessi dei lavoratori, residenti nella Regione Piemonte in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), anche per “i contratti di solidarietà” ,nonché quei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (“FIS”) nella tipologia dell’ assegno di solidarietà, secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente Essi si trovano in una condizione particolarmente critica poiché in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, restano sovente privi di sostegno economico, in quanto le aziende dalle quali dipendono non sono in grado di corrispondere alcuna indennità;

- la Banca riconosce la rilevanza sociale dell'iniziativa, ne condivide la finalità e si impegna a porre in essere ogni attività volta alla realizzazione di un concreto aiuto al Territorio;

- le Parti hanno messo a punto una strategia congiunta di azione, nei termini di seguito descritti, per l'anticipazione delle integrazioni salariali, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS che è già stata resa operativa per gli anni 2019 e 2020 attraverso apposito protocollo approvato con la DGR 5-3030 del 27.09.2019;

- le Parti intendono prorogare tale operatività alle stesse condizioni per l'anno 2021 ed interverranno, a tal fine, ciascuna per la propria specificità: la Regione Piemonte, garantendo la massima conoscenza e diffusione della Convenzione presso i lavoratori interessati, in modo che il lavoratore non risulti in alcun modo penalizzato dal ritardo nell'erogazione delle integrazioni salariali, che potrebbe indurlo a cadere nelle reti dell'usura; la Banca, in presenza dei relativi presupposti, concedendo loro credito e senza garanzie personali.

ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto della Convenzione

La presente convenzione (di seguito, la "Convenzione") ha per oggetto la concessione di credito a lavoratori residenti nella Regione Piemonte, dipendenti di aziende o unità aziendali ubicate nella Regione Piemonte, in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) sospesi dal lavoro sia a zero ore che a rotazione con un minimo di 2 settimane di CIGS nell'arco di 1 (uno) mese, e di quelli destinatari dell'assegno di solidarietà garantito dal "FIS" (di seguito, i "Lavoratori Beneficiari o Lavoratore Beneficiario"), secondo la normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

2. Modalità di svolgimento dell'operazione

- I Lavoratori Beneficiari dovranno presentare alla Banca la richiesta di accesso al credito;
- la Banca esaminerà le richieste di concedere, a condizioni agevolate (all. A) e limitatamente al periodo di attesa dell'integrazione salariale, una disponibilità finanziaria mensile dello stesso importo dell'indennità spettante al Lavoratore Beneficiario a nome del quale verrà aperto un apposito conto corrente di prelievo e rimborso, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 6; la restituzione da parte del Lavoratore Beneficiario di quanto utilizzato e dei relativi interessi avverrà automaticamente al momento del pagamento degli arretrati da parte dell'INPS (allo scopo, il Lavoratore Beneficiario avrà preventivamente autorizzato la Banca ad effettuare tale prelievo, mediante domiciliazione del pagamento degli arretrati da parte di INPS come previsto al successivo art. 5), ovvero, in mancanza, con pagamento alla scadenza della linea di credito come determinata al successivo art. 6.

3. Obblighi della Regione Piemonte

La Regione Piemonte:

- provvederà a trasmettere tempestivamente alla Banca conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il Lavoratore Beneficiario dipende, nell'elenco - predisposto da Regione Piemonte - delle procedure CIGS in essere e per le quali si richiede l'attivazione della misura di anticipazione bancaria, ed a richiesta si attiverà per acquisire copia del verbale di esame congiunto ove questo non sia avvenuto presso gli uffici della Regione Piemonte stessa.

provvederà alla copertura degli interessi maturati sull'utilizzo delle somme erogate mensilmente ai lavoratori a titolo di anticipazione delle integrazioni salariali.

5. Obblighi della Banca

La Banca:

- ricevuta dal Lavoratore Beneficiario tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della presente Convenzione (comunicazione dell'azienda all'interessato dell'avvenuta collocazione in CIGS) e dalla Regione Piemonte la conferma dell'inserimento dell'impresa, da cui il lavoratore dipende, nell'elenco delle procedure di integrazione salariale di cui all'art. 3, ed eventualmente, in caso di CIGS, copia del verbale di esame congiunto, valuterà, in piena autonomia ed indipendenza, il merito creditizio del Lavoratore Beneficiario;

- concederà, a suo insindacabile giudizio, in caso di esito positivo della relativa istruttoria – che verrà esperita nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché dalle altre norme legislative e regolamentari vigenti – una disponibilità finanziaria le cui caratteristiche agevolate sono indicate nel successivo art. 6; la procedibilità della richiesta di affidamento resta espressamente subordinata all'indicazione da parte del richiedente, nella domanda inoltrata all'INPS a cura dell'azienda, che la mensilità CIGS o l'importo dell'assegno di solidarietà garantito dal FIS gli vengano accreditato su conto corrente, a sé intestato, acceso presso la Filiale della Banca presso la quale la richiesta di affidamento è stata presentata. Il lavoratore autorizzerà inoltre la Banca, a prelevare una somma pari a quanto complessivamente avrà utilizzato, non appena sul conto saranno accreditati dall'INPS gli arretrati;

- fornirà alla Regione Piemonte tutti gli elementi utili per effettuare l'erogazione dei contributi per interessi sui conti correnti dei lavoratori sottoposti alle misure di integrazione salariale di cui alla presente Convenzione in CIGS (nominativo, importo, coordinate bancarie);

- concederà al Lavoratore Beneficiario la facoltà di autorizzare sul conto corrente su cui insiste l'affidamento, il pagamento di rate di eventuali prestiti concessi da altri soggetti

finanziari o dalla Banca stessa. La facilitazione creditizia non potrà essere utilizzata per il pagamento di rate di prestiti, in essere con la Banca, scadute e rimaste non pagate se la scadenza di tali rate è antecedente alla data dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione nelle misure straordinarie di sostegno al reddito.

6. Caratteristiche del prestito

I finanziamenti verranno concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente - regolata dagli artt. 1842 e segg. del c.c., dal TUB, dalle ulteriori norme di legge applicabili e da apposito contratto stipulato tra la Banca ed il lavoratore – con: (i) disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di 7 (sette) in caso CIGS/"FIS", ognuna pari all'importo della CIGS/"FIS" maturata mensilmente in caso di lavoratore posto in CIGS/"FIS" a zero ore, pari ad un importo fisso di Euro 300 in caso di lavoratore posto in CIGS/"FIS" a rotazione con un minimo di 2 settimane di CIGS/"FIS" nell'arco di 1 (uno) mese (in caso di lavoratore part-time euro 150,00) ; (ii) ammontare massimo complessivo di € 6.500 (seimilacinquecento); (iii) durata massima di 7 (sette) mesi dalla data di concessione.

L'apertura di credito verrà resa disponibile su un conto corrente intestato al Lavoratore Beneficiario a condizioni agevolate, senza presentazione di garanzia ad alcun titolo e senza spese di tenuta conto nel periodo in cui insiste l'affidamento.

La linea di credito scadrà nel momento in cui l'INPS accrediterà sul conto corrente le somme dovute al lavoratore e il pagamento effettuato dall'Ente avrà effetto solutorio del debito per capitale e interessi, maturato in dipendenza degli utilizzi, oppure decorsi sette mesi dalla data della sua concessione, restando convenuto che:

- gli interessi maturati sugli utilizzi e conteggiati con periodicità annuale nel periodo di vigenza della linea di credito saranno interamente corrisposti dalla Regione Piemonte;
- qualora alla scadenza del settimo mese l'INPS non abbia ancora effettuato il pagamento, la Banca valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se prorogare o rinnovare l'affidamento per un altro mese, e così via, ovvero se considerare definitivamente scaduta l'apertura di credito;
- gli interessi che continueranno a maturare regolarmente sul conto a seguito di eventuale proroga della linea di credito oltre i 7 (sette) mesi previsti saranno a carico della Regione Piemonte;
- in caso di mancata emanazione del decreto ministeriale di concessione dell'integrazione salariale straordinaria la Banca non concederà le frazioni mensili di apertura di credito non ancora rese disponibili, salvo determinazioni assunte caso per caso e unanimemente dalla Banca e dal lavoratore;

- per le eventuali frazioni mensili di apertura di credito rese disponibili la copertura degli interessi maturati rimarrà a carico della Regione Piemonte alle condizioni previste nel periodo di vigenza della linea di credito;

7. Impegni reciproci

Durante il periodo di attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano a verificare l'efficacia dell'iniziativa posta in essere, anche mediante iniziative volte ad appurarne la portata in termini di utilizzo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, la rispondenza delle condizioni applicate rispetto alle necessità degli stessi e l'eventuale introduzione di meccanismi correttivi. Le Parti si impegnano inoltre, secondo correttezza e buona fede, a definire in via congiunta gli emendamenti e/o le integrazioni alla presente convenzione che si rendessero necessari per le finalità di cui in premessa.

Le Parti si impegnano a promuovere il presente accordo presso altri soggetti che possano in ogni modo rendere più efficace o più vasto il progetto.

8. Attività di comunicazione

Nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell'iniziativa, la Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni porranno in essere le opportune azioni di comunicazione e di promozione della Convenzione, previa condivisione dei contenuti e delle modalità.

Resta inteso che tale attività di comunicazione svolta dalla Regione Piemonte non va intesa come attività di promozione e/o collocamento del prestito della Banca. Pertanto, l'attività svolta dalla Regione Piemonte non è da intendersi quale agenzia in attività finanziaria ovvero di mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128 quater e 128 sexies del D. Lgs n. 385/1993).

9. Responsabili operativi

La Regione Piemonte, la Banca e le Organizzazioni Sindacali individuano rispettivamente, quali responsabili per l'attuazione del progetto:

Regione Piemonte di Torino –

Banca SELLA S.p.A -

CGIL -

CISL -

UIL -

Sarà cura di ciascuna delle parti comunicare alle altre con tempestività eventuali variazioni dei propri referenti.

10. Durata

La scadenza della Convenzione è **prorogata al 31 dicembre 2021**, senza tacito rinnovo.

11. Modifica delle condizioni economiche

Le Parti si impegnano a valutare con cadenza almeno trimestrale la coerenza delle condizioni economiche di cui all'allegato A) con la situazione dei mercati per procedere di comune accordo ad eventuali modifiche.

In ogni caso la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le condizioni economiche di cui all'allegato A) alle seguenti voci: Tasso annuo apertura di credito in c/c, Tasso creditore nominale annuo, Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate. Tali modifiche saranno comunicate dalla Banca alle altre Parti per iscritto e con preavviso di almeno 30 giorni e avranno effetto riguardo ai nuovi finanziamenti richiesti dopo il decorso del termine di preavviso; in caso di modifiche sfavorevoli ciascuna delle Parti destinatarie della comunicazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione entro il suddetto termine di preavviso. Se entro tale termine pervenga alla Banca la comunicazione di recesso anche di una sola delle Parti, mediante lettera raccomandata A.R., la Convenzione si intende risolta; in caso contrario le modifiche si intendono approvate.

12. Varie

La presente scrittura privata viene redatta in 6 originali ad unico effetto e, avendo essa natura puramente normativa, verrà registrata solo in caso d'uso per imposta fissa ex art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Elenco allegati

Formano parte integrante della presente Convenzione i documenti allegati sub "A", "B",

Biella,2021

REGIONE PIEMONTE

BANCA SELLA S.p.A.

CGIL

CISL

UIL

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso nominale annuo su apertura di credito	Indice di riferimento: TASSO BCE attualmente pari a 0% Spread: 1,000 punti percentuali
Conteggio interessi creditori e debitori	Gli interessi sono regolati in conto corrente ed il calcolo degli stessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile; gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
Imposta di bollo per produzione estratto conto nella misura massima di	34,20 euro (su base annua) ove prevista e salvo successive modifiche di legge
Spese tenuta conto	zero
Invio estratto conto (con periodicità minima annuale)	zero
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)	zero
Tasso creditore annuo nominale al lordo delle imposte attualmente in vigore (26 %)	nessuna remunerazione

Per quanto non espressamente indicato, fare riferimento ai Fogli Informativi del conto corrente e del finanziamento specifico

Come fare per accedere al finanziamento

DESTINATARI

I lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) /"FIS" sia a zero ore che a rotazione purché residenti nella regione Piemonte.

DI COSA SI TRATTA

E' un finanziamento che viene concesso sotto forma di apertura di credito in c/c, con durata massima di 7 (sette) mesi dalla concessione e per un importo massimo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00).

COME RICHIEDERLO

Presso gli sportelli della Banca presentando la seguente documentazione:

- carta d'identità e codice fiscale;
- dichiarazione dell'Azienda di aver provveduto all'inoltro della domanda di CIGS all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto;
- copia del verbale dell'esame congiunto della situazione aziendale;
- autorizzazione alla banca per il recupero dell'importo concesso una volta avvenuto l'accredito da parte dell'INPS;
- copia modello INPS "prospetto per il pagamento diretto delle integrazioni salariali ordinarie / straordinarie" recante le coordinate bancarie di accredito scelte dal lavoratore, dopo l'emissione del decreto di pagamento da parte del Ministero.
- Copia dell'ultima busta paga;
- Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.